



TRIBUNALE DI MASSA

OdS n. *Mu*

Oggetto: D.L. n. 149 del 10/10/2022 (c.d. Riforma Cartabia) e L. n. 197 del 29/12/2022 (Legge di bilancio). Modifica alla disciplina della spedizione di atti in forma esecutiva.

Con l'entrata in vigore, in data 28/02/2023, delle leggi di attuazione della riforma Cartabia, è stato completamente abrogato l'art. 476 c.p.c. ed è stato modificato l'art. 475 c.p.c., già rubricato in "Spedizione in forma esecutiva", con la seguente nuova formulazione:

Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

"Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro Pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga diversamente."

In ragione di ciò, a far data dal **1° marzo 2023** i Cancellieri ed i Funzionari del Tribunale e del Giudice di Pace non rilasceranno la formula esecutiva in calce ai provvedimenti giudiziari esecutivi.

Il creditore potrà intraprendere le procedure esecutive estraendo dalla consolle copie dei procedimenti giudiziari esecutivi muniti di attestazione di conformità resa dal difensore, ai sensi del nuovo art. 196 *octies* c.p.c., oppure, in caso di atti non telematici (ipotesi prevista in particolare per il giudice di pace), chiedendo alla Cancelleria il rilascio di copia conforme cartacea ai fini dell'esecuzione con corresponsione dei relativi diritti.

Si comunichi a tutte le Cancellerie, all'Ufficio del Giudice di Pace, all'Ufficio N.E.P. e all'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara.

Si dispone la pubblicazione del presente ODS sul sito del Tribunale di Massa.

Massa, *14/3/23*

Il Presidente f.f.

Dott. Ermanno De Mattia

